



**COMUNE DI OLLASTRA**  
**Provincia di Oristano**

**Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a  
seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 23.02.2017**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	
Articolo 3 – <i>Soggetti interessati ed esclusi</i> .....	
Articolo 4 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	
Articolo 5 - <i>Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	
Articolo 6– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	
Articolo 7- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	
Articolo 8 – <i>Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore</i> .....	
Articolo 9– <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	
Articolo 10– <i>pubblicità</i> .....	
Articolo 11– <i>rinvio</i> .....	
Articolo 12– <i>trattamento dati personali</i> .....	
Articolo 13– <i>entrata in vigore</i> .....	

## **Articolo 1 – *Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge n.1 dicembre 2016 n.225;

2. Con la presente disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ,di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 notificati dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.legislativo 15 dicembre 1997 n.446.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi .

## **Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata***

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **Articolo 3 – *Soggetti Interessati ed esclusi***

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
  - a) Manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 02.05.2017 ;
  - b) Non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito rateizzazione;
  - c) Hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31.12.2016 a condizione che lo stesso rinunci alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.  
Anche gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31.12.2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

### **Articolo 4 – *Istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune.
2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
4. il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuata su apposito Conto corrente intestato al Comune o con versamento a mezzo di bollettino postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso.

### **Articolo 5– *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Il Comune comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune , comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di luglio 2017 e aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro il mese di aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di aprile 2018 e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato il tasso d'interesse legale eventualmente maggiorato fino ad un massimo tre punti percentuali.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 6 – *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione***

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

#### **Articolo 7 – *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento***

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

## ***Articolo 8– Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore***

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

## ***Articolo 9 – Procedure cautelative ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

## **Norme finali**

### **Articolo 10 – *pubblicità***

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente regolamento è disposta la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento, anche mediante strumenti informatici e mezzi di informazione locale.

### **Articolo 11 – *rinvio***

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica regolamentare, si applica la normativa sopra ordinata.

### **Articolo 12 – *Trattamento dati personali***

1. I dati personali dei contribuenti saranno oggetto di trattamento da parte dell'ente per il perseguimento delle sole finalità istituzionali per le quali i dati sono stati forniti nel pieno rispetto del DLgs. 196/2003.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.
3. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione, se non per espressa previsione di legge o regolamento.

### **Articolo 13 – *entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicato sul sito internet entro 30 giorni dalla sua adozione.